

## SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI GENNAIO 2024

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di gennaio 2024**.

### CCNL DIRIGENTI COMMERCIO

L'accordo di rinnovo del **CCNL per i Dirigenti delle aziende del terziario**, sottoscritto il 12 aprile 2023 da Confcommercio-imprese per l'Italia e Manageritalia, ha previsto le seguenti modifiche:

#### **SERVIZI DI WELFARE PER IL DIRIGENTE ED I FAMILIARI (CFMT) (art. 3)**

Vengono sostituiti gli **artt. 21 e 21 bis** del CCNL:

- **Art. 21 bis del CCNL.** E' previsto un **contributo di welfare obbligatorio** (prima facoltativo) pari a euro **1.000,00€** annui, con decorrenza **1° gennaio 2024** e **1° gennaio 2025**, spendibile utilizzando la piattaforma welfare Cfmt (Centro di formazione Management del Terziario).  
Tale importo viene riconosciuto **pro quota** in presenza di **assunzione o nomina avvenuta nel corso di ciascun anno** di riferimento.
- **Art. 21 del CCNL.** Per la pratica realizzazione di una Piattaforma di welfare contrattuale, come prevista dall'art. 21 bis del CCNL, **per gli anni 2024-2025**, il **contributo annuo al CFMT è incrementato di 50€**, di cui 25 a carico del datore di lavoro e 25 a carico del dirigente.  
Pertanto, il **contributo annuo CFMT per il biennio 2024-2025 sarà pari a 470,00€ annui**, di cui 315,00 a carico del datore di lavoro e 155,00 a carico del dirigente.

#### **PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FONDO MARIO NEGRI) (art. 4)**

Viene modificato l'**art. 25** del CCNL:

- Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo **Mario Negri**, **a carico del datore di lavoro**, è elevato **dal 2,39%**, in vigore fino al 31.12.2023, a:
  - **2,43%**, a decorrere **dal 1° gennaio 2024**,
  - **2,47%**, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**.

### CCNL CREDITO-ABI

Il rinnovato Ccnl Credito Abi del 23.11.2023 ha previsto alcuni importanti interventi, funzionali a favorire l'incremento di occupazione stabile (assunzioni a tempo indeterminato) nel settore e a supportare le imprese che intendano realizzare staffette generazionali.

In questa ottica sono state rafforzate le prestazioni offerte dal Foc (Fondo per l'occupazione) ex art. 34 del Ccnl, nonché quelle erogate dal Fondo di Solidarietà del Credito ex DI n. 83846 del 28.7.2014.

#### **FOC (art. 34 Ccnl modificato dall'art. 5 dell'accordo di rinnovo)**

Con **decorrenza 1.1.2024** l'importo erogato dal Fondo per tre anni in caso di assunzione a TI/stabilizzazioni (di contratti TD, anche di somministrazione o co.co.co) di particolari categorie di lavoratori, è stato così **incrementato**:

-da 2.500 a 3.500 euro (come importo base annuo);

-da 3.500 a 4.500 euro in caso di assunzioni in una regione del Sud (con più alti tassi di disoccupazione, soprattutto femminile), più ulteriori 1.000 euro (fino a 5.500) se la sede di lavoro coincide con la provincia di residenza del lavoratore.

*Per il dettaglio dei soggetti "svantaggiati" che danno diritto al contributo, si rinvia alla nostra Circolare di aggiornamento della seconda metà del mese di novembre 2023.*

### **FORMAZIONE (art. 76 del Ccnl modificato dall'art. 16 dell'accordo di rinnovo)**

Le 26 ore annuali costituenti "l'ulteriore pacchetto formativo" obbligatorio, aggiuntivo rispetto alle prime 24 (integralmente coincidenti con l'orario di lavoro), **dall'1.1.2024** vengono **diversamente ripartite**:

-13 (contro le precedenti 8) ore da svolgersi **all'interno dell'orario di lavoro**;

-13 (contro le precedenti 15) ore non retribuite da svolgere **fuori dall'orario normale di lavoro**.

### **FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Come illustrato **dall'INPS nella circolare n. 107/2023**, dal **1° gennaio 2024** i datori di lavoro codificati dall'Istituto con il codice di autorizzazione **2T** sono tenuti al versamento dei contributi ordinari (0,45% e/o 0,80%) dovuti al neo costituito **Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni**.

### **sabato 20 (slitta a lunedì 22)**

#### **PREVINDAI – VERSAMENTO CONTRIBUTI TRIMESTRALI E CONTRIBUTO MINIMO AZIENDALE**

Scade il termine per il pagamento al Previdai dei contributi del **quarto trimestre 2023**. Contestualmente va versato anche **l'eventuale conguaglio dovuto rispetto al contributo minimo aziendale** attualmente pari a **4.800 euro annui**.

A questo proposito si ricorda che **dal 1° gennaio 2022 le aziende sono tenute al versamento del contributo minimo per tutti i dirigenti, a prescindere dalla loro anzianità** (e non più solo per quelli anzianità nel ruolo superiore a 6 anni). Entro il mese di dicembre, infatti, per i dirigenti iscritti al Fondo che versano anche la **quota a proprio carico**, le aziende sono tenute a verificare che il **contributo a proprio carico sia almeno pari al minimo contrattualmente stabilito**.

### **mercoledì 31**

#### **PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI – INVIO TELEMATICO**

Scade il termine per l'invio telematico del prospetto informativo dei disabili. **Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale** tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

### **COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE**

Secondo quanto previsto all'art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, le aziende che nel **2023** hanno utilizzato lavoratori in somministrazione, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale, **indicando i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2023.**

**NASPI - COMUNICAZIONE REDDITO PRESUNTO 2024**

Con il **messaggio n. 4361 del 5 dicembre 2023**, l'**INPS** ricorda che per le prestazioni di **NASpi in corso di fruizione**, per le quali durante il **2023** è stata effettuata la dichiarazione del reddito presunto **diverso da "zero"** è **necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 il reddito presunto del 2024**, anche nel caso in cui fosse pari a "zero".

**In assenza** della comunicazione l'erogazione della **prestazione** verrà **sospesa** al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, invece, **per il 2023** abbiano **comunicato un reddito presunto pari a "zero"** la prestazione non verrà sospesa, **fermo restando l'obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024** nel caso in cui prevedano di produrre **per l'anno 2024 un reddito diverso da "zero"**.